

COMUNE DI VAIE

Provincia di Torino

MARCHIO COLLETTIVO “CANESTRELLO DI VAIE”

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’USO

Approvato con delib. C.C. n. 14 del 28.02.2002
Modificato con delib. C.C. n.n 50 del 28.11.2007

COMUNE DI VAIE (Provincia di Torino)

MARCHIO COLLETTIVO “CANESTRELLO DI VAIE”

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'USO

Art. 1)

E' istituito un marchio collettivo denominato “*Canestrello di Vaie*”.

Art. 2)

Detto marchio raffigura in primo piano un canestrello, sullo sfondo il santuario di San Pancrazio stilizzato e una scritta orizzontale in basso “*Canestrello di Vaie*”.

Art. 3)

Esso è di proprietà del Comune di Vaie che lo deposita presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi del RD 929 del 1942 modificato dal Dlgs n. 480 del 1992 e ne consente l'utilizzo alle imprese secondo le norme del presente regolamento.

Art. 4)

Lo scopo del marchio è di rendere più facile l'identificazione, da parte del consumatore, del canestrello di Vaie, dolce tradizionale prodotto secondo i criteri e con gli ingredienti specificati nell'art. 7) del presente regolamento.

Art. 5)

Il marchio potrà essere utilizzato dalle imprese cui è stato concesso, sia per l'applicazione sulle confezioni del prodotto, sia per ogni altra forma di pubblicità dell'impresa e del prodotto. Una copia di ogni tipo di materiale pubblicitario in cui compaia il marchio dovrà essere inviato per conoscenza al Comune di Vaie – Assessorato all'Artigianato.

Le imprese che hanno ottenuto la concessione del marchio si impegnano ad applicarlo su tutte le confezioni di canestrelli prodotti con gli ingredienti e secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente regolamento e a caratterizzare il laboratorio e tutti i punti vendita con l'esposizione di una o più copie del marchio.

Il marchio potrà altresì essere utilizzato direttamente dal Comune in tutti i casi che riterrà opportuno e senza alcun vincolo.

Esso infine potrà essere utilizzato, da Enti o organismi sovracomunali o locali per iniziative di promozione di carattere generale previo consenso del Comune stesso.

Art. 6)

E' costituita una commissione consultiva per la gestione del presente regolamento.

Essa è composta da:

1. Il Sindaco del Comune di Vaie o un suo delegato, che la presiede;
2. L'Assessore all'Artigianato del Comune di Vaie o un suo delegato;
4. Un rappresentante della C.N.A. (Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Torino e Provincia);
5. Un rappresentante dell'Associazione Pro-Vaie;
6. Tre rappresentanti delle imprese produttrici.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

1. esprime parere al Comune sulla concessione dell'uso del marchio alle imprese che ne faranno richiesta;
2. esprime parere al Comune su eventuali richieste, da chiunque provenienti, di ritiro della concessione dell'uso del marchio a imprese che non posseggano più i requisiti necessari o l'abbiano utilizzato in modo improprio;
3. esprime proposte e pareri al Comune su iniziative promozionali relative al prodotto "*Canestrello di Vaie*";
4. esprime proposte e pareri al Comune su tutti gli aspetti relativi all'utilizzo del marchio.

La commissione è convocata dal Sindaco o dall'Assessore all'Artigianato ogni qualvolta vi sia necessità di acquisirne il parere: può essere convocata in forma scritta, via fax o E-mail e, nei casi d'urgenza, anche telefonicamente, purché con preavviso di almeno 24 ore. Delle riunioni della commissione sarà redatto un sintetico verbale che sarà custodito presso la sede dell'Assessorato all'Artigianato.

Art. 7)

Il marchio potrà essere concesso dal Comune, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 6), alle imprese produttrici presenti nel territorio della Comunità

Montana Bassa Valle di Susa che producano il Canestrello di Vaie rispettando la ricetta e le modalità di esecuzione seguenti:

1. L'impasto deve contenere i seguenti ingredienti:
 - a) farina di grano tenero tipo 00;
 - b) uova intere;
 - c) burro;
 - d) zucchero;
 - e) scorza di limone grattugiata;
 - f) lievito, vaniglia, vanillina (facoltativi).
2. L'impasto viene lavorato fino ad ottenere un composto omogeneo.
3. L'impasto viene suddiviso manualmente in piccole parti.
4. La cottura di queste avviene con ferri da canestrelli su fiamma viva, con esposizione alla fiamma di entrambi i lati dei ferri.
5. Il prodotto finito avrà uno spessore di circa 1 cm. e un diametro variabile da 6 a 9 cm.

Art. 8)

La concessione d'uso del marchio potrà essere ritirata dal Comune, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 6), in qualsiasi momento, qualora l'impresa non possieda più i requisiti necessari o l'abbia utilizzato in modo improprio. La procedura di ritiro della concessione d'uso del marchio è attivata dal Comune sia a seguito di verifiche dirette che di segnalazioni scritte non anonime provenienti da qualsivoglia soggetto.

Art. 9)

Per ottenere la concessione di utilizzo del marchio le imprese dovranno presentare richiesta scritta al Comune di Vaie, Assessorato all'Artigianato, assumendo l'impegno specifico di produrre i Canestrelli con le modalità di cui all'art. 7) e di rispettare tutti gli articoli del presente regolamento.

L'impresa richiedente dovrà altresì dichiarare di essere a norma con tutte le Leggi e i Regolamenti che ordinano l'attività delle imprese produttrici di alimenti ivi comprese quelle fiscali, tributarie, di diritto del lavoro, di sicurezza dei luoghi di lavoro e il Dlgs 155/97 sull'igiene alimentare.

L'impresa richiedente dovrà infine dichiarare la propria disponibilità a consentire tutte le verifiche che il Comune riterrà di fare in merito alle caratteristiche dell'Impresa, alla composizione del prodotto e alle sue modalità di realizzazione.

Il Comune risponderà in forma scritta entro un mese; in caso di mancata risposta varrà il silenzio – assenso.

Art. 10)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alle leggi, regolamenti e circolari ministeriali in materia.